

Fédération Cynologique Internationale (AISBL)

Place Albert 1er, 13 B6530 Thuin (Belgique), tel.: +3271591238, fax: +3271592229, email: info@fci.be

Norme Internazionali d'Allevamento dell'F.C.I.

Preambolo:

1. Tutte le Disposizioni Internazionali d'Allevamento della Federazione Cinologica Internazionale (F.C.I.) sono vincolanti per tutti i Paesi membri e/o partner.

- Tali disposizioni si applicano direttamente a tutti i Paesi membri dell'F.C.I. e ai Paesi partner. Ciò significa che l'allevamento può essere realizzato solo con cani di razza pura, con Pedigree, che possiedano buon carattere, siano sani sia funzionalmente che in termini d'ereditarietà e che siano iscritti ad un Libro Origine o Registro d'attesa (appendice) riconosciuto dall'F.C.I. Inoltre, devono soddisfare i requisiti specifici dei paesi membri e/o partner dell' F.C.I. d'appartenenza.
- I soli cani considerati sani da un punto di vista genetico, sono quelli che trasmettono caratteristiche tipiche dello standard di razza e indole tipica di quella razza stessa senza manifestare alcun difetto ereditario sostanziale che potrebbe pregiudicare la salute funzionale dei loro discendenti. I membri e/o partner dell' F.C.I., dovranno a questo riguardo, prevenire ogni qualsiasi esagerazione delle caratteristiche di razza, all'interno degli standard, che potrebbe arrecare pregiudizio alla salute dei soggetti.
- Cani con difetti da squalifica, come ad es.: comportamento malsano, sordità e/o cecità congenite, labbro leporino, palatoschisi, gravi difetti dentari o anomalie della mascella, PRA (atrofia progressiva della retina), epilessia, criptorchidismo, monorchidismo, albinismo, errato colore del mantello o una diagnosticata displasia dell'anca di grado elevato, non possono essere utilizzati ai fini dell'allevamento.
- Non è vantaggioso per una popolazione di cani sani escludere troppi cani dall'allevamento; l'obiettivo è una prole sana. I risultati dei test del DNA per le malattie ereditarie dovrebbero essere utilizzati per evitare l'allevamento di cani malati. I cani che sono portatori di una malattia grave ereditaria monogenica recessiva devono essere accoppiati solo con soggetti che abbiano dimostrato di non trasportare l'allele per la stessa malattia.
- Riguardo alla comparsa e gestione di difetti ereditari quali, ad es.: HD o PRA, i Paesi membri e/o partner sono obbligati a registrare tutti i soggetti affetti, contrastare metodicamente e ripetutamente i difetti suddetti, registrandone lo sviluppo e relazionandone all'F.C.I., ogni qualvolta ne sia fatta richiesta. Se viene effettuato un test genetico parentale (paternità/maternità), i dati identificativi del cane (chip o tatuaggio) dovranno essere controllati e certificati dal veterinario che raccoglie i campioni, come in caso di qualsiasi altro protocollo sanitario; il certificato di laboratorio indicante i risultati del test dovrà contenere i suddetti dati identificativi del cane.

- L' F.C.I., i suoi membri e partner godono dell'aiuto di un Comitato Scientifico in materia di valutazione, assistenza e/o consigli per avversare i difetti ereditari. Nel caso in cui il Comitato Scientifico pubblicasse un elenco di provvedimenti o misure, gli stessi dovranno considerarsi vincolanti in quanto adottati dal Comitato Generale stesso dell' F.C.I.
- Competenze e responsabilità dell'allevamento dipendono direttamente dai Paesi membri e/o partner dell' F.C.I. e comprendono linee guida e consigli per l'allevamento; controllo e monitoraggio degli allevamenti, oltre alla costituzione e gestione dei Libri Origine.

L'allevamento e lo sviluppo del cane di razza devono essere basati su obiettivi a lungo termine e su sani principi in modo che l'allevamento stesso non porti a malattie, temperamenti malsani e scarsa attitudine e capacità al lavoro.

L'allevamento deve mirare a preservare e preferibilmente ad estendere la varietà genetica della razza (poligenicità).

Solo soggetti funzionalmente sani dovranno essere usati per la riproduzione. Spetta ad ogni allevatore, che seleziona un cane per l'allevamento, stabilire se tale soggetto è fisicamente e mentalmente idoneo alla riproduzione.

L'allevatore deve garantire buone condizioni fisiche e mentali per i soggetti da riproduzione.

Per tutto il periodo in cui i cuccioli permarranno sotto la sua custodia, egli deve garantire un ambiente che fornisca loro benessere fisico e mentale tale da garantire una buona socializzazione.

- Tutti i Paesi membri e/o partner dell'F.C.I. sono tenuti a redigere le loro proprie norme d'allevamento sulla base delle Disposizioni d'Allevamento dell'F.C.I., all'interno delle quali dovranno figurare gli obiettivi principali d'allevamento. Tali norme, devono tener in giusto e ragionevole conto delle specifiche caratteristiche attitudinali di ciascuna razza.
Commercianti di cani e produttori di cuccioli sono considerati persone il cui principale obiettivo è acquistare o vendere cani per trarne esclusivamente profitto economico senza avere una particolare attenzione alla qualità dell'allevamento né al benessere dei cani stessi.
Non è permesso a commercianti di cani e allevatori che operano per scopi prettamente commerciali di intraprendere attività d'allevamento in un Paese membro e/o partner dell'F.C.I.

2. I reciproci diritti e obblighi dei proprietari di fattrici e/o stalloni sono regolamentati da leggi nazionali, da norme stabilite dai Kennel Club nazionali, dalle loro associazioni specializzate e/o club di razza e da accordi privati. Nel caso in cui tali disposizioni e accordi non esistano, prevarranno le Disposizioni Internazionali d'Allevamento dell' F.C.I.

- Gli allevatori e i proprietari degli stalloni sono vivamente esortati a redigere un contratto scritto prima di ogni "atto d'allevamento" dove compaiano in modo sufficientemente chiaro gli obblighi finanziari da entrambe le parti.

- Il “proprietario” del cane è la persona che ha acquisito legalmente l’animale, che ne è in possesso e che può provarlo mediante il possesso di valida registrazione ufficiale e del relativo pedigree.
- Il “gestore” dello stallone può essere sia il proprietario, sia una persona che ha a disposizione lo stesso per la monta e che il proprietario ha legalmente autorizzato.

Trasporto e spese di mantenimento della fattrice:

3. E’ consigliabile che sia il proprietario della fattrice o una persona di sua fiducia ad effettuare il trasferimento verso e dal maschio. Se una femmina deve soggiornare più giorni presso la stazione di monta, il proprietario della femmina stessa sarà finanziariamente responsabile per le spese di mantenimento e di pensione, per eventuali interventi d’assistenza veterinaria, per ogni danno arrecato all’abitazione o allevamento del proprietario e/o agente dello stallone e per i costi di trasferimento.

Responsabilità:

4. Conformemente alle vigenti leggi nazionali dei diversi Paesi, la persona che ospita e si prende cura di un animale è ritenuto legalmente responsabile per qualsiasi danno causato a terzi durante tutto il periodo in cui è sotto la sua custodia.

Il proprietario e/o agente dello stallone dovrà tenere ben presente tutto quanto sopra esposto nel momento della stipulazione di un’eventuale personale copertura assicurativa.

Morte della fattrice:

5. Nel caso avvenisse il decesso della fattrice mentre è sotto la custodia del gestore (o proprietario) dello stallone, questi dovrà impegnarsi ad ottenere un certificato, presso un medico veterinario, che ne attesti sia la morte che la relativa causa. Egli dovrà informare dell’avvenuto decesso il proprietario della femmina nel più breve tempo possibile.

Se il proprietario della femmina desiderasse vederne i resti, il gestore e/o proprietario dello stallone non può rifiutare (respingere) una tale richiesta.

Se si stabilisse che il decesso della femmina è stato determinato da negligenza del gestore o proprietario dello stallone, quest’ultimo sarà tenuto a risarcire il proprietario della fattrice per la perdita subita.

Se fosse stabilito che il gestore e/o proprietario dello stallone non fosse in alcun modo responsabile della morte della fattrice, al proprietario della stessa spetterebbe di rimborsare il gestore e/o il proprietario dello stallone di tutte le spese eventualmente occorse a causa del decesso.

Scelta dello stallone:

6. Il gestore e/o proprietario del maschio è obbligato a far coprire la femmina solo dallo stallone di cui è specificatamente fatta menzione nel contratto (e/o accordo scritto). Nel caso il suddetto stallone non fosse in grado di accoppiarsi, nessun altro cane potrà essere sostituito senza il previo consenso del proprietario della femmina. E’ sempre e comunque vietato far accoppiare la fattrice da più di un maschio durante lo stesso estro.

Accoppiamento accidentale:

7. Nel caso in cui la fattrice fosse involontariamente coperta da uno stallone differente da quello stabilito nel contratto, il gestore e/o proprietario che l'ha in custodia dovrà notificarlo e rimborsare il proprietario della femmina di tutte le eventuali spese che sorgessero da questo accoppiamento accidentale non desiderato.

Nel caso di accoppiamento accidentale, è fatto divieto assoluto di effettuarne uno ulteriore, con lo stallone originariamente stabilito dal contratto, nello stesso estro.

Nei casi succitati il gestore e/o proprietario dello stallone non potrà esigere alcun pagamento e/o rimborso.

Certificato di (avvenuta) monta:

8. Il gestore e/o proprietario dello stallone dichiarerà, per iscritto, su di uno specifico certificato di monta, che l'accoppiamento con lo stallone prestabilito ha avuto luogo. Mediante la sua firma, egli certifica, sotto la propria responsabilità, che ha assistito come testimone oculare all'avvenuto accoppiamento.

Se l'Organismo che presiede al Libro Origine, in cui la cucciolata dovrà essere iscritta, richiedesse l'inoltro di particolari documenti, questi, dovranno essere a carico e/o procurati, compilati correttamente, dal proprietario della fattrice che dovrà anche richiedere l'apposizione della firma al gestore o proprietario dello stallone.

Il "Certificato di Monta" dovrà contenere obbligatoriamente le seguenti informazioni:

- a) Nome e Numero di iscrizione al Libro Origine dello stallone;
- b) Nome e Numero di iscrizione al Libro Origine della fattrice;
- c) Generalità del gestore e/o proprietario dello stallone;
- d) Generalità del proprietario della fattrice al momento della monta e, se possibile la data d'acquisto della stessa;
- e) Luogo e data dell'accoppiamento;
- f) Firma del gestore e/o proprietario dello stallone e della femmina;
- g) Se l'Organismo che presiede al Libro Origine, in cui la cucciolata dovrà essere iscritta, richiedesse una copia del certificato o un estratto del Pedigree dello stallone, è compito del gestore e/o proprietario dello stallone stesso di fornire tali documenti, senza aggiunta di spese a carico del proprietario della femmina.

Pagamento della quota dello stallone:

9. Il gestore e/o proprietario dello stallone può rifiutarsi di firmare il certificato di monta prima d'aver ottenuto il pagamento della quota concordata nel contratto. Non gli è invece permesso di trattenere la femmina presso di sé come garanzia.

10. Se lo stallone prescelto non dovesse, per un qualsiasi motivo, effettuare la monta o se la femmina non volesse essere coperta, in modo tale che non avvenisse alcun accoppiamento, il proprietario dello stallone ha diritto al rimborso delle spese sostenute di cui all'art. 2. Tuttavia, egli non potrà pretendere il pagamento della quota stabilita per la monta.

11. Eccezion fatta per la quota concordata per la monta, il proprietario dello stallone non ha altri diritti sulla cucciolata o nei confronti del proprietario della fattrice. Più specificamente, egli non ha diritto ad avere un cucciolo dalla cucciolata stessa.

Tuttavia, se ci fosse un accordo reciproco per cui il compenso per la monta fosse un cucciolo, ciò dovrebbe essere specificamente indicato per iscritto prima dell'accoppiamento.

L'accordo scritto deve contenere le seguenti disposizioni che dovranno essere osservate:

- a) Il momento in cui il proprietario dello stallone potrà scegliere il cucciolo;
- b) La data in cui il proprietario dello stallone potrà di fatto avere il cucciolo precedentemente scelto;
- c) La data entro la quale il proprietario dello stallone, dovrà scegliere il cucciolo (trascorsa la quale cessa il suo diritto di ottenere il cucciolo);
- d) La data entro la quale il proprietario dello stallone, dovrà recarsi a ritirare il cucciolo (trascorsa la quale cessa il suo diritto di ottenere il cucciolo);
- e) Un accordo riguardante le spese di trasporto;
- f) Particolari misure da adottare in caso di cucciolata abortita o di cuccioli nati morti, di unico cucciolo vivente o nel caso in cui il cucciolo scelto muoia prima che il proprietario dello stallone ne sia venuto in possesso.

Se la fattrice non rimane incinta:

12. Se un accoppiamento è correttamente eseguito e se si ritiene che lo stallone abbia adempiuto correttamente al suo compito, il proprietario del maschio ha diritto ad esigere la quota pattuita per la monta. Ciò non implica che la femmina debba obbligatoriamente rimanere gravida. Nel caso la fattrice dovesse rimanere "vuota", è a discrezione del proprietario e/o gestore dello stallone di concedere a titolo gratuito una ulteriore monta all'estro successivo o di rifondere la quota di monta pattuita. E' infatti consigliabile, anche a tal proposito, eseguire un contratto/accordo scritto che preveda ogni evenienza prima che l'accoppiamento abbia luogo.

Il tempo disponibile per una successiva (eventuale) monta gratuita decade in caso di morte o di trasferimento di proprietà dello stallone o in caso di morte della femmina.

In caso si possa dimostrare (mediante analisi dello sperma) che al momento dell'accoppiamento lo stallone era sterile, il proprietario della fattrice ha diritto al rimborso della quota stabilita per la monta.

Inseminazione artificiale:

13. I cani dovrebbero essere in grado di riprodursi naturalmente. L'Inseminazione Artificiale non dovrebbe essere utilizzata con soggetti che non si siano, precedentemente, riprodotti in modo naturale. Delle eccezioni possono essere fatte dalle varie organizzazioni nazionali per migliorare la salubrità della razza, per il benessere della fattrice o per preservare od accrescere il patrimonio genetico all'interno della razza. Nel caso una femmina debba essere sottoposta ad inseminazione artificiale, è compito del medico veterinario, che ha raccolto lo sperma dello stallone, di redigere un certificato da inviare all'organizzazione che detiene il Libro Origine in cui la cucciolata sarà iscritta, attestante (sotto la propria responsabilità) che lo sperma fresco o congelato sia realmente prodotto dallo stallone precedentemente concordato. Inoltre, il gestore e/o proprietario dello stallone dovrà fornire al proprietario della fattrice, senza ulteriore aggravio economico per lo stesso, tutti i documenti richiesti di cui all'art. 8 (a-g).

Tutti i costi relativi alla raccolta dello sperma e all'esecuzione dell'inseminazione sono a carico del proprietario della femmina. Il medico veterinario che esegue l'inseminazione dovrà confermare per

iscritto, all'organizzazione che detiene il Libro Origine in cui la cucciolata sarà iscritta, che l'inseminazione artificiale è stata eseguita con lo sperma dello stallone previsto. Tale certificazione dovrà comprendere anche il luogo e la data dell'inseminazione, il nome e il numero di registrazione nel Libro Origine della femmina, nonché il nome e l'indirizzo del proprietario della femmina stessa. Il proprietario dello stallone da cui il seme è stato prelevato dovrà fornire il certificato di monta, firmato in modo leggibile, al proprietario della fattrice oltre al certificato del medico veterinario. Lo stallone stesso e il suo seme sono entrambi legalmente considerati una proprietà. Quando si raccoglie il seme per l'inseminazione, la proprietà del seme deve essere specificata da un documento scritto. Il documento dovrebbe inoltre indicare la data di raccolta, le dosi di sperma, l'identificazione delle dosi, il luogo di conservazione e l'identificazione dello stallone. Si consiglia vivamente di creare un profilo DNA da ogni cane di cui viene conservato lo sperma. Quando il cane viene venduto o i diritti di riproduzione del cane vengono trasferiti, il proprietario del cane deve fornire all'altra parte le informazioni sul seme congelato già raccolto. Lo sperma stesso può essere oggetto di un contratto di vendita o può essere venduto insieme allo stallone. I dettagli precisi dovrebbero essere stabiliti da un contratto tra le parti. Lo sperma può essere utilizzato solo se sono rispettate le norme nazionali per l'accoppiamento, in particolare garantendo che lo sperma possa essere utilizzato solo per le femmine registrate nei libri genealogici riconosciuti dalla FCI. Il proprietario del seme ha il diritto di firmare un certificato di servizio di monta (accoppiamento). Il proprietario dello sperma deve fornire le informazioni sulla data della raccolta dello sperma, l'identificazione delle dosi, il luogo di conservazione e l'identificazione dello stallone.

Trasferimento dei diritti d'allevamento – Accordo di locazione:

14. Di norma, il proprietario della femmina al momento dell'accoppiamento è ritenuto l'allevatore della cucciolata.

Il diritto di usare la femmina o lo stallone per allevare può essere trasferito ad una terza parte mediante un contratto.

E' assolutamente obbligatorio che un tale accordo circa il trasferimento dei diritti d'allevamento o "accordo di locazione" sia stipulato per iscritto e prima che abbia luogo la monta.

L' accordo scritto che trasferisce i diritti d'allevamento dovrà essere registrato, in tempo utile, presso il rispettivo ente che detiene il L.O. e, se richiesto, anche presso il club di razza e/o società specializzata.

L'accordo di locazione deve essere allegato alla domanda d'iscrizione della cucciolata al L.O. Dovranno essere chiaramente specificati quali sono i diritti e gli obblighi di entrambe le parti contrattuali.

Il titolare del diritto di locazione, di cui sopra, è considerato alla stregua del proprietario, come previsto dalle suddette norme, a partire dalla nascita fino allo svezzamento dei cuccioli.

Principi fondamentali:

15. Tutti i cuccioli, di due soggetti appartenenti alla stessa razza pura e che possiedono pedigree riconosciuti dall'F.C.I., sui quali non risultino particolari obiezioni e/o restrizioni da parte del proprio organismo cinofilo nazionale ufficiale, ad es. *l'esistenza di una registrazione limitata e programmata che ponga un freno all'allevamento stesso*, sono definiti cuccioli di razza pura e quindi con il diritto di ottenere da parte dell'F.C.I. dei certificati (Pedigree) riconosciuti. *Tale obbligo di registrazione limitata può essere eliminato solamente dall'ente cinofilo nazionale che l'ha imposto.*

Come previsto dai regolamenti, i cuccioli devono essere ceduti e trasferiti a privati cittadini mediante Export Pedigree emessi direttamente a loro nome. (intestati)

16. I Pedigree riconosciuti dall'F.C.I. sono certificati genealogici più che dei certificati “di qualità” dei cani registrati.

Registrazione di cucciolata al Libro Origine:

17. In assenza di altri accordi, il nuovo proprietario di una femmina gravida diviene automaticamente l'allevatore della cucciolata prevista.

18. Ogni cane allevato e registrato in uno dei Paesi membri e/o partner dell'F.C.I. deve essere provvisto di un sistema d'identificazione permanente e non falsificabile; tale identificazione dovrà comparire nel suo pedigree. Se viene effettuato un test genetico parentale (paternità/maternità), dovranno essere usati marker standard internazionali e i relativi risultati dovrebbero essere archiviati e disponibili alla consultazione presso un registro tenuto dall'organizzazione cinofila nazionale. Se si dispone di raccolta test DNA, i dati identificativi del cane (tattoo o microchip) dovranno sempre essere certificati.

Una cucciolata è registrata presso il Membro FCI o il Partner contrattuale del paese in cui il suo allevatore ha la sua **residenza fiscale** e dove la cucciolata è nata. Eccezioni possono essere fatte di comune accordo tra i membri o i partner contrattuali coinvolti. La cucciolata porterà il nome del suo allevamento. Se il proprietario del nome del canile si trasferisce in un altro paese membro della FCI per un periodo indeterminato, spetta a lui / lei trasferire il proprio nome del canile a tempo debito prima che nascano i cuccioli. Deve richiedere il trasferimento alla nuova organizzazione canina nazionale e quest'ultima deve informare, quindi, la FCI. A seguito di questo trasferimento, il proprietario dell'affisso è autorizzato ad allevare esclusivamente nel paese in cui ha trasferito il proprio allevamento.

Inizialmente, una cucciolata è iscritta al L.O. del Paese in cui vive il proprietario della femmina (residenza abituale) e porta il suo affisso. Nel caso in cui la “residenza abituale” non possa essere legalmente definita, il proprietario della femmina ha il diritto di far nascere e iscrivere la cucciolata nel Paese in cui risiede al momento dell'accoppiamento a condizione che siano soddisfatte le seguenti richieste:

- il proprietario deve conformarsi alle esigenze dell'organismo cinofilo ufficiale del Paese in cui risiede al momento dell'accoppiamento.
- Il proprietario deve fornire un certificato emesso dalla competente autorità del Paese in cui risiede indicante che egli risiede in modo permanente (senza interruzioni) in quel Paese per un periodo minimo di 6 mesi (**certificato di residenza fiscale**).

In osservanza alle precedenti disposizioni, l'organismo cinofilo nazionale del Paese in cui il proprietario vive al momento dell'accoppiamento dovrà iscrivere la cucciolata sul suo territorio e al suo L.O., emettere i pedigree dei cuccioli con il nome dell'affisso del proprietario e l'indirizzo in cui egli soggiorna.

Sono consentite eccezioni per quei casi in cui l'allevatore risieda in Paesi che non possiedono dei L.O. riconosciuti dall'F.C.I. Questi allevatori potranno iscrivere la cucciolata in un Paese che detiene un L.O. riconosciuto dall'F.C.I. Questi allevatori possono registrare la cucciolata nel libro genealogico di un'organizzazione cinofila nazionale riconosciuta dalla FCI. **Tale procedura è soggetta all'approvazione del Comitato Generale della FCI.**

Tutta la cucciolata deve essere registrata in modo dettagliato e *tutta nello stesso momento*; ciò include tutti i cuccioli allevati alla data di richiesta d'iscrizione.

I Pedigree, che sono di fatto certificati di nascita, devono essere rilasciati solo con precise genealogie. Normalmente, una femmina deve essere accoppiata con un solo ed unico maschio

durante lo stesso estro. In caso di dubbi, l'organismo cinofilo ufficiale sarà obbligato, a spese dell'allevatore, ad esigere un'analisi che dimostri la progenitura mediante test del DNA.

Disposizioni sull'allevamento dei Paesi membri dell'F.C.I.:

19. Le disposizioni sull'allevamento dei Paesi membri e/o Partner possono andare oltre, per ciò che riguarda i loro requisiti, quelle dell'F.C.I., ma non potranno in alcun modo essere in conflitto con le suddette Norme Internazionali d'Allevamento dell'F.C.I.

Conclusioni:

20. Tali Norme Internazionali d'Allevamento del 1979 sostituiscono in modo completo quelle di Monaco del 1934. Nell'eventualità di divergenti opinioni riguardanti l'interpretazione legale dei testi, farà fede la versione in tedesco di tale documento.

- Approvato dall'Assemblea Generale di Berna del 11-12 giugno 1979;
- Traduzione riveduta dalla commissione legale di Winterthur del 22 gennaio 1990

Le parti in grassetto e/o corsivo sono state approvate dal Comitato Generale FCI a Madrid, nel febbraio 2013 e le relative disposizioni sono immediatamente effettive.

Approved by the FCI General Committee in Madrid, February 2013.

The parts in bold and italic characters were approved by the FCI General Committee in Como, September 2019.

Le modifiche in grassetto e corsivo sono state approvate dal Comitato Generale della FCI a Madrid, novembre 2022.

Ai fini dell'interpretazione del presente fa fede la versione in lingua inglese redatta e pubblicata dalla FCI